

**L'ASCOLTO DEL MINORE NELLE CTU DI AFFIDAMENTO.
ASPETTI PSICOLOGICO-GIURIDICI***

di

Paolo Capri

*Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica,
Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti
Ordine degli Psicologi del Lazio*

**Newsletter AIPG n° 38, anno 2009*

L'ascolto e la valutazione del minore implicato in procedimenti giudiziari assume sempre maggiore importanza, sia per la specificità della materia, sia per le ricadute sul sistema giuridico e sociale che comporta. Tralasciando, in questo caso, l'ambito penale, ovvero il minore coinvolto nelle cause relative a maltrattamenti o abusi sessuali, ci sembra utile focalizzarci sull'ambito civile, sulle modalità di ascolto del minore nelle consulenze di affidamento in coppie separate. Pur essendoci un'ampia condivisione delle modalità di ascolto di un minore e delle tecniche specifiche di ascolto, tenendo naturalmente conto della diversa formazione di ciascun consulente, dinamica, relazionale o altro, mancano però protocolli istituzionali, ovvero linee guida specifiche della materia che possano aiutare il consulente nello svolgimento del suo lavoro.

L'articolo che segue dell'Avv. Pompilia Rossi propone l'iter giudiziario e procedurale dell'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche riflessioni e suggerimenti in funzione di prassi e procedure da migliorare. Cercheremo anche noi, dal punto di vista della psicologia giuridica, di offrire un contributo alla tematica attraverso riflessioni e spunti, in questo caso alimentati dalle Linee Guida dell'American Psychological Association. Infatti, in mancanza di protocolli o linee guida specifiche dell'ambito civile del nostro ordinamento, soprattutto istituzionali, abbiamo preso in considerazione le Linee Guida dell'APA, pubblicate nel febbraio scorso. Il protocollo, *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings*, specifico di questa disciplina, ha come obiettivo quello di affrontare quelle che vengono definite comunemente "*valutazioni dell'affidamento dei figli, in cui sono incluse le controversie sulle responsabilità, l'affidamento e la frequentazione in seguito a un divorzio o separazione non coniugale. L'obiettivo del presente documento è favorire la condotta efficiente di queste particolari valutazioni*".

I vari articoli del protocollo segnalano, in modo preminente, l'interesse primario verso il minore, facendo direttamente riferimento alla clinica. Infatti, già dal **primo articolo**, nella parte indicata come *preliminare*, indicano che "*L'obiettivo della valutazione è contribuire a individuare il migliore interesse psicologico per il figlio*", nel senso che "*La formazione clinica approfondita degli psicologi permette loro di analizzare una vasta serie di condizioni*", ovvero attraverso l'osservazione e le tecniche che gli psicologi hanno acquisito e approvate dalla comunità scientifica.

Nel **secondo articolo** affermano che "*Il benessere del figlio è fondamentale*", oltre gli interessi dei genitori, facendo anche particolare attenzione al proprio ruolo e ai propri comportamenti, "*per garantire che il massimo fuoco di attenzione continui a essere l'interesse del figlio*".

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, nel **terzo articolo** chiariscono che è di fondamentale importanza la valutazione delle capacità genitoriali e il contesto di vita, sempre in funzione delle esigenze psicologiche del figlio ("*La valutazione deve concentrarsi sulle competenze dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante*"), al punto che responsabilizzano gli psicologi

rispetto le loro capacità, cliniche e professionali. Affermano, infatti, che *“Dal punto di vista del tribunale, i contributi più validi forniti dagli psicologi sono quelli che riflettono un approccio comprovato scientificamente e clinicamente attento sulle questioni rilevanti ai fini giuridici. Le questioni che sono centrali per l’obbligo decisionale conclusivo del tribunale includono le capacità dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante. Grazie alla formazione ricevuta, gli psicologi sono gli unici professionisti che dispongono delle competenze e delle qualifiche necessarie per risolvere tali questioni”*. Dunque, richiamano agli approcci scientifici e alla clinica, come base portante per effettuare questo tipo di valutazione, soprattutto in riferimento all’affidamento, all’assegnare responsabilità e alla frequentazione del minore con entrambi i genitori.

Nella seconda parte delle Linee Guida, definita parte *generale*, il focus - **quarto articolo** - è indirizzato sugli psicologi, che devono acquisire e mantenere un livello elevato delle competenze specifiche (*“Gli psicologi devono conseguire e mantenere la competenza specializzata”*), richiamando il fatto che non basta la conoscenza della clinica e della psicopatologia, ma servono in queste valutazioni anche specifiche competenze dell’analisi del contesto, norme giuridiche generali, ma anche specifiche, come quelle che regolano la materia dell’affidamento, ma anche una conoscenza approfondita e aggiornata della psicologia dello sviluppo e della psicopatologia dell’età evolutiva.

Il richiamo successivo, **quinto articolo**, si riferisce alla imparzialità del consulente (*“Gli psicologi devono agire come consulenti imparziali”*), soprattutto in situazioni di elevato conflitto dove entrano in ballo molte componenti, anche emotive; gli autori richiamano alla possibilità che il consulente possa farsi aiutare da colleghi esperti all’interno di spazi di confronto e supervisione.

Il **sesto articolo** richiama direttamente al precedente, nel senso che specifica che *“Gli psicologi devono adottare pratiche di valutazione non discriminatorie e culturalmente informate”*, ovvero offrono l’opportunità agli psicologi di poter rinunciare all’incarico allorché riconoscono l’impossibilità a superare i propri pregiudizi, se ce ne sono, con riferimento esplicito all’età, al genere, alla razza, all’etnia, alla nazionalità, alla religione, all’orientamento sessuale, alle disabilità, alla lingua, alla cultura e allo stato socio-economico.

Nel **settimo articolo** (*“Gli psicologi devono evitare conflitti di interesse e relazioni multiple nella condotta delle valutazioni”*) viene specificato che gli psicologi devono evitare il conflitto di interessi ed eventuali sovrapposizioni di ruoli all’interno del procedimento e della cura, non possono quindi sovrapporre il ruolo del consulente con quello dello psicoterapeuta.

La terza parte delle Linee Guida indica gli aspetti della procedura da seguire (*“procedurali”*). Nell’**ottavo articolo**, infatti, *“Gli psicologi devono stabilire lo scopo della valutazione tempestivamente e in linea con la natura del relativo quesito”*, si chiede agli psicologi di affrontare la consulenza attraverso la proposizione di un quesito corretto, in quanto l’intero progetto valutativo verte e si basa sul quesito, ovvero sul tipo di richiesta del giudice. Il quesito, specificano le Linee Guida, può essere elaborato e concordato anche fra le parti, con la partecipazione dei legali.

Il **nono articolo**, *“Gli psicologi devono acquisire un adeguato consenso informato”*, richiama gli psicologi ad ottenere un consenso informato dalle parti, al fine di permettere ai soggetti esaminati di poter decidere e scegliere cosa dire o cosa omettere nell’iter valutativo.

L’**articolo dieci** (*“Gli psicologi devono usare vari metodi di raccolta dei dati”*) è particolarmente significativo, in quanto entra direttamente nel metodo, sulle opportunità che gli psicologi hanno per osservare e valutare la situazione nel modo più ampio possibile. Si afferma, infatti, che i metodi dovranno essere differenziati, si suggerisce di utilizzare i test psicologici, i colloqui clinici e l’osservazione comportamentale, ma anche raccogliere informazioni da diverse fonti, come ad esempio dagli insegnanti, dai sanitari, dagli eventuali assistenti sociali, dai familiari in senso esteso, dagli amici e dai conoscenti.

Nell’**articolo undici**, *“Gli psicologi devono interpretare i dati della valutazione in modo coerente con il contesto della valutazione”*, si segnala di fare attenzione ai risultati delle prove effettuate,

specificando che anche il contesto particolare, magari di accentuata conflittualità, può alterare ad esempio le scale di validità in alcuni test.

Nel **dodicesimo articolo**, *“Gli psicologi devono compiere la valutazione avvalendosi di una integrazione adeguata di esami”*, invitano gli psicologi ad esaminare direttamente i genitori e i minori; se ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, ciò dovrà essere ben specificato al tribunale e le conclusioni dovranno necessariamente tenere conto di tale limitazione.

Nel **tredecimo articolo**, concettualmente derivante dal precedente, *“Gli psicologi dovranno basare i suggerimenti, qualora ci fossero, in riferimento al migliore interesse psicologico del figlio”*, le Linee Guida sottolineano infatti l'importanza del focus sull'interesse del minore, ma anche di basare le valutazioni *“su presupposti, interpretazioni e inferenze fondate che soddisfano gli standard professionali e scientifici stabiliti”*.

Nell'ultimo articolo, il **quattordicesimo**, *“Gli psicologi devono creare e mantenere i documenti professionali in linea con gli obblighi etici e giuridici applicabili”*, vi è un richiamo alla tutela e al mantenimento dei dati della consulenza, ciò al fine di permettere un confronto e una verifica, anche in futuro, da parte di altri consulenti.

Dunque, in attesa che protocolli della nostra comunità scientifica vadano a colmare le lacune relative all'ascolto del minore nei casi di consulenza in tema di affidamento nelle separazioni, le linee guida dell'APA possono essere un primo punto di riferimento, quantomeno come possibilità di ragionamento e di confronto fra esperti. In estrema sintesi, il protocollo dell'American Psychological Association invita gli psicologi a tenere conto nella massima misura dell'interesse del minore, suggerendo la necessità di aggiornamenti sulle competenze acquisite, che dovranno essere di ampia portata, inerenti la clinica, la psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva e adulta, le teorie dei sistemi e delle relazioni, le norme giuridiche generali e specifiche della materia dell'affidamento minorile. Integrazioni di saperi che sono alla base della psicologia giuridica.